

**COMUNICAZIONE POLIVALENTE** (Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (art. 21 decreto legge n. 78/2010) - Comunicazione delle operazioni legate al turismo effettuate in contanti in deroga all'art. 49 comma 1 del decreto legislativo n. 231/2007 (art. 3 comma 1 decreto legge n. 16/2012) - Comunicazione degli acquisti da operatori della Repubblica di San Marino, art. 16 lett. c) del DM 24 dicembre 1993 - Comunicazione delle operazioni effettuate con controparti residenti o domiciliate in Paesi a fiscalità privilegiata come individuati dal decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001).

## Risposte alle domande più frequenti (FAQ)

### Quesito n.1

#### **Quadro BL - Operazioni con soggetti residenti in Paesi della black list**

Ferma restando l'opportunità di unificare l'adempimento alla scadenza annuale dello spesometro, si chiede se la comunicazione che da ottobre 2013 è prevista con scadenza entro il mese successivo a quello dell'annotazione (punto 1.4 del Provvedimento) tramite l'utilizzo del quadro "SE" assorba la comunicazione (nuovo quadro BL) relativa alle operazioni con controparte black list. Si chiede (anche tenendo conto del superamento o meno della soglia di € 500 introdotta dal D.L. 16/2012) in quale/i quadro/i, vadano comunicati i seguenti acquisti effettuati presso operatori sammarinesi:

- acquisti di beni da San Marino con addebito di Iva da parte del fornitore sammarinese (art. 12 DM 24/12/94);
- acquisti di servizi generali resi da prestatore sammarinese;
- acquisti di servizi speciali territoriali a San Marino (es. locazione di immobile in San Marino; acquisto di servizio alberghiero eseguito in San Marino).

**R. Quanto già comunicato relativamente alle operazioni con controparte black list nel quadro BL non deve essere ripetuto nel quadro SE.**

In linea con il disposto dell'articolo 6, comma 4, dello Statuto del contribuente, che presiede l'intero assetto del provvedimento n. 2013/94908 del 2/8/2013, infatti, le operazioni con controparte black list, che siano già confluite nella comunicazione mensile o trimestrale (quadro BL del nuovo modello polivalente) restano escluse dalla comunicazione annuale relativa alle operazioni rilevanti IVA (quadro SE dello stesso modello). Resta inteso, inoltre, che le operazioni con Paesi Black list di importo uguale o inferiore a 500 euro non comunicate ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 40 del 2010, non devono essere inserite negli altri ordinari quadri del modello polivalente.

### Quesito n.2

#### **Quadro BL- caselle “operazioni con soggetti non residenti” e “acquisti di servizi da non residenti”**

Non è chiara la finalità delle due caselle distinte “operazioni con soggetti non residenti” e “acquisti da soggetti non residenti”.

Soluzione proposta: Riteniamo che la prima sia da barrare in presenza di operazioni attive e la seconda in presenza di operazioni passive.

R: La soluzione suggerita è corretta; si tratta dell'opzione per la esposizione in forma aggregata delle operazioni con soggetti non residenti (in forma analitica nel quadro FN) e degli acquisti da soggetti non residenti (in forma analitica nel quadro SE), quindi la prima casella è da barrare in presenza di operazioni attive e la seconda in presenza di operazioni passive.

### Quesito n.3

#### **Quadro FE – casella Autofattura**

Secondo le istruzioni, la casella deve essere barrata per segnalare le autofatture emesse ai sensi dell'art. 17, comma 2, D.P.R. 633/1972, quindi per acquisti da soggetti non residenti. Vanno inserite, pertanto, le seguenti operazioni documentate da autofattura:

- Acquisti da fornitori Extra- UE;
- Acquisti da fornitori UE non già ricompresi negli elenchi INTRASTAT

Chiediamo conferma della correttezza di questa impostazione.

R: Si conferma che le operazioni elencate rientrano tra quelle che possono essere riportate con l'utilizzo del flag 'Autofattura'.

Nel caso degli acquisti da fornitori extra UE si ricorda che nella casella autofattura non vanno indicate le importazioni.

### Quesito n.4

#### **Quadro FR – casella "Autofattura"**

Le istruzioni al modello precisano che la casella 'Autofattura' va spuntata in caso di :

- autofatture emesse per operazioni rientranti nella fattispecie disciplinata dagli articoli 7-bis e 7-ter del dPR n. 633 del 1972 in mancanza degli elementi identificativi del fornitore non residente;
- acquisto da un imprenditore agricolo esonerato ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del dPR n. 633 del 1972, dall'emissione della fattura;
- acquisto per il quale il cessionario o committente obbligato alla comunicazione, non avendo ricevuto la fattura da parte del fornitore o avendola ricevuta per un importo inferiore a quello reale, regolarizza con l'emissione di autofattura o di fattura integrativa e con il versamento della relativa imposta ai sensi dell'articolo 6, comma 8 del decreto legislativo n. 471 del 1997 e dell'articolo 46, comma 5 del DL n. 331 del 1993.

La casella non può essere spuntata per il caso di documento riepilogativo. La casella non deve essere spuntata per il caso di operazioni in reverse charge.

Si osserva che i tracciati allegati al Provvedimento prevedono che quando si barra la casella in oggetto, il campo "partita Iva" coincide con quella del contribuente che invia la comunicazione.

Ciò premesso, si chiede se la compilazione del quadro FR riguardante gli acquisti da non residenti sia limitato esclusivamente all'ipotesi di cui al punto 1, per il caso in cui manchino elementi sufficienti ad individuare la controparte non residente (ad esempio un acquisto tramite internet a fronte del quale il fornitore non emette documentazione che riporti tutte le proprie generalità anagrafiche).

R. Il flag 'Autofattura' del quadro FR riguardante gli acquisti da non residenti va barrato nel caso in cui manchino elementi sufficienti ad individuare la controparte non residente, in situazioni

analoghe a quella descritta nell'esempio, ma anche per le ipotesi di documentazione emessa dalla controparte non residente illeggibile o recante dati formalmente non utilizzabili.

Le ipotesi di :

- acquisto da un imprenditore agricolo esonerato ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del DPR n. 633 del 1972, dall'emissione della fattura;
  - acquisto per il quale il cessionario o committente obbligato alla comunicazione, regolarizza con l'emissione di autofattura e con il versamento della relativa imposta;
- possono essere utilmente riportate attraverso l'utilizzo del flag 'Autofattura' con l'indicazione della diversa partita IVA della controparte.

#### Quesito n.5

##### **Quadro FR - casella "Reverse charge"**

Le istruzioni citano solo taluni casi di integrazione da reverse charge "interno". Si chiede:

- se la casella in questione debba essere barrata anche nel caso di reverse charge relativo alla cessione di cellulari o microprocessori (art. 17, comma 6, lett. c );se il mancato richiamo della lettera a-bis) dell'art. 17 comma 6 (reverse charge) sia confermativo del fatto che (come precisato nella C.M. 28/E/2011 § 2.3) sono escluse dalla comunicazione spesometro le cessioni di immobili.

R: Si conferma che la casella "Reverse charge" deve essere barrata anche nei casi di cessione di cellulari o microprocessori ai sensi dell'articolo 17, sesto comma, lettera c), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Sono invece escluse dall'obbligo di comunicazione, le operazioni che hanno già costituito autonomo oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria, ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, e, quindi, anche quelle riguardanti le cessioni di immobili.

#### Quesito n.6

##### **Quadro SE**

Nel quadro SE relativo agli acquisti di servizi da non residenti, seguendo le istruzioni, vanno indicate "le prestazioni di servizio documentate da fattura ricevute da soggetti extra UE di cui agli articoli da 7-bis a 7-septies del DPR n. 633/72, per le quali all'atto della registrazione della fattura devono risultare i dati del prestatore".

Essendo richiamate le prestazioni di servizi non si comprende il riferimento all'art.7-bis del DPR n. 633/72, che è relativo alla territorialità delle cessioni di beni. Inoltre non è chiaro perché debbano essere indicate le prestazioni ricevute da soggetti Extra UE (ad esempio le prestazioni di servizio ricevute da un soggetto UE territorialmente rilevanti in Italia in base all'art.7-quater del DPR n. 633/72 non vanno indicate?). Inoltre a questo punto, seguendo le istruzioni, a fronte dell'unica operazione ricevuta da soggetto estero, territorialmente rilevante in Italia, l'operazione andrebbe comunicata in tre differenti quadri: FE, FR, SE.

R: Si conferma che gli acquisti di beni ex art. 7bis sono inclusi nel quadro SE, il testo delle istruzioni sarà integrato con l'indicazione della citata norma.

In generale, nel quadro SE vanno riportate tutte le operazioni passive effettuate con non residenti, sia comunitari che extra comunitari, purchè rilevanti in Italia e che non costituiscano importazioni o operazioni da indicare negli elenchi Intrastat.

L' eventuale ripetizione in 3 quadri della stessa operazione passiva ricevuta da soggetto estero, non dovrebbe verificarsi, considerato che:

- in caso di impossibilità di identificazione della controparte estera (come, ad esempio, un acquisto tramite internet a fronte del quale il fornitore non emette documentazione che riporti tutte le proprie generalità anagrafiche oppure una indicazione mancante o illeggibile dello Stato estero sulla fattura ricevuta) va comunicata la sola autofattura nel quadro FR;
- in caso di controparte estera da cui si riceve fattura completa di tutti i dati necessari, è sufficiente comunicare la fattura estera nel quadro SE.

#### Quesito n.7

##### **Quadro FN – operazioni attive**

Sulla base delle istruzioni nel presente Quadro FN devono essere indicate le:

- Fatture attive emesse nei confronti di clienti UE non inserite nell'elenco INTRASTAT servizi resi (emesse perché richieste dal cliente);
  - Fatture attive emesse nei confronti di clienti Extra - UE (emesse perché richieste dal cliente).
- Chiediamo conferma della correttezza di questa impostazione.

R: Si conferma che nel quadro FN vanno indicate le sole operazioni attive effettuate con soggetti non residenti, ad esclusione delle esportazioni e delle operazioni da indicare negli elenchi Intrastat.

Si fa presente che vanno ivi incluse anche operazioni non documentate da fattura realizzate in Italia con soggetti non residenti (sia UE che EXTRA - UE).

#### Quesito n.8

##### **Operazioni prive di corrispettivo**

Nel Provvedimento del 01/08/2013 (§ 3.2) - in modo sostanzialmente analogo si esprimeva il Provvedimento del 22/12/2010- viene affermato che "Oggetto della comunicazione sono i corrispettivi relativi alle: a) ... ". Nella circolare 24/E del 30/5/2011 (§ 3.1.) viene precisato che "Debbono essere, altresì, comunicate le cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell'attività d'impresa, la cui base imponibile è definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto, nonché la destinazione di beni a finalità estranee alla impresa (art. 2, comma 2, punto 5), del decreto) ". Le istruzioni alla comunicazione confermano che "le cessioni gratuite di beni oggetto di autofatturazione rientranti nell'attività propria dell'impresa da parte dell'impresa cedente, sono da comunicare con l'indicazione della partita Iva del cedente".

A nostro giudizio risulta evidente che il provvedimento e le istruzioni al modello non sono allineate con il disposto normativo dell'art. 13, comma 2, lett. c) in cui viene previsto che la base imponibile di quasi tutte le operazioni rilevanti ai fini Iva, ma prive di corrispettivo, è data dal "prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o beni simili" e non dal corrispettivo.

L'estensione operata dalla circolare chiama in causa solo alcune delle operazioni prive di corrispettivo (cessioni gratuite di beni oggetto dell'attività d'impresa e destinazione a finalità estranee).

Considerato l' apparente contrasto fra i due documenti è difficile concludere se l'estensione sia ascrivibile non solo all'autoconsumo di cui all'art. 2, comma 2, punto 5 (come confermato nella nota 22/12/2011) ma anche ad altre operazioni prive di corrispettivo quali:

- le cessioni gratuite di beni non oggetto dell'attività di costo unitario superiore ad € 25,82 (art. 2, comma 2, n.4);
- le assegnazioni a soci ed associati (art. 2, comma 2, n. 6);
- le prestazioni gratuite di servizi fiscalmente rilevanti (art. 3, comma 3).

Prima di formulare alcune osservazioni su questo argomento, giova osservare che la bozza delle nuove istruzioni (ed in tal senso già la risposta n. 12 della nota AE 11/10/11) precisano che nel caso di autofatture per cessioni gratuite di beni, come controparte, va indicata la partita Iva del cedente stesso. Si chiede:

- 1) se l'estensione dell'obbligo comunicativo riguardi tutte le operazioni prive di corrispettivo sopra citate;
- 2) come debba avvenire la compilazione della comunicazione nel caso in cui, invece dell'autofattura, venga emessa fattura per cessione gratuita con sola rivalsa dell'Iva ai sensi dell'art. 18, comma 3.

**R: Si conferma che, secondo il dettato della Circolare 24/E del 30/5/2011, costituiscono oggetto di comunicazione le cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell'attività d'impresa, la cui base imponibile è definita ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. n. 633/1972, nonché la destinazione di beni a finalità estranee alla impresa.**

**Si conferma altresì, come precisato nelle istruzioni, che le cessioni gratuite di beni oggetto di autofatturazione rientranti nell'attività propria dell'impresa da parte dell'impresa cedente, sono da comunicare con l'indicazione della partita Iva del cedente.**

**La fattura emessa per cessione gratuita con sola rivalsa dell'Iva ai sensi dell'art. 18, comma 3, va riportata indicando come imponibile il valore minimo di 1 euro.**

#### Quesito n.9

##### **Fatture emesse registrate tra i corrispettivi**

Il Provvedimento del 2/8/2013 prevede che in relazione al 2012 e 2013 le fatture emesse “per facoltà” possano essere indicate solo se superano i 3600 euro lordi (punto 3.3).

Le istruzioni al modello definitivo dello Spesometro, invece, limitano tale semplificazione solo alle fatture emesse “per facoltà” registrate nel registro dei corrispettivi (punto 1.1).

Bisogna attenersi alle indicazioni precisate dal Provvedimento o dalle istruzioni al modello?

Soluzione proposta: per esigenze di semplificazione si ritiene che sia le fatture indicate nel registro dei corrispettivi che le fatture emesse “per facoltà” vadano indicate solo se di importo superiore a 3600 euro lordo.

**R: Il Provvedimento del 2 agosto 2013 e le istruzioni per la compilazione del modello dettano la stessa regola soggettivamente prevista per gli operatori IVA che svolgono attività di cui agli artt. 22 e 74ter del D.P.R. n. 633 del 1972, pertanto, a prescindere dalla registrazione nel registro dei corrispettivi, per gli anni 2012 e 2013, la comunicazione deve obbligatoriamente essere effettuata per le fatture emesse dagli operatori in questione se di importo pari o superiore a 3600 euro lordi. Resta ferma la facoltà di comunicare anche fatture di importo inferiore.**

#### Quesito n.10

##### **Sanzioni**

Con i comunicati stampa del 7 e 8 novembre 2013, l'Agenzia delle entrate ha precisato che, per la comunicazione delle informazioni relative alle operazioni rilevanti IVA (Spesometro) e delle operazioni rilevanti IVA con POS, nonché quella integrativa all'Archivio dei rapporti finanziari, i servizi telematici Entratel o Fisconline o SID restano aperti fino al 31 gennaio 2014. Si chiede se la trasmissione dei dati entro la predetta data escluda l'applicazione delle sanzioni.

R: Tenuto conto del carattere di novità degli adempimenti in esame ed in considerazione della complessità tecnica connessa alla predisposizione di specifici strumenti informatici necessari per la gestione di tali novità si ritiene che, in sede di prima applicazione, i soggetti interessati incontrino obiettive difficoltà che non permettono gli adempimenti comunicativi nei termini ordinariamente previsti.

Pertanto, in sede di controllo, non si rendono applicabili le sanzioni nei casi in cui gli invii avvengano entro il termine del 31 gennaio 2014. Analogamente, nei casi in cui il contribuente rettifichi o sostituisca le precedenti comunicazioni, sempre che quelle integrative o sostitutive siano inviate entro il 31 gennaio 2014, non saranno applicate sanzioni.

#### Quesito n.11

##### **Firma del modello**

Il modello di comunicazione polivalente non prevede la possibilità di firma, né da parte del contribuente, né da parte dell'intermediario delegato. Si prega di voler dare indicazioni in merito anche in merito agli obblighi di conservazione .

R: Il modello polivalente non è modello di dichiarazione bensì un modello di comunicazione. Allo stesso, pertanto, non risultano applicabili gli ordinari obblighi in materia di conservazione dei documenti contabili. In particolare, fermo restando l'obbligo da parte dell'intermediario di consegnare al contribuente la documentazione descritta al par. 4.4 delle istruzioni, la comunicazione potrà essere conservata su supporto informatico, entro i termini previsti dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, e dovrà essere esibita ad eventuale richiesta dell'Amministrazione finanziaria.